

Disciplinare di gara

**Procedura aperta per fornitura di Pick-Up 4x4 con contestuale
rottamazione di automezzi usati**

CIG 8022759E27

Comune di Sant'Anatolia di Narco Prot. n°0003666 del 11-09-2019

1	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
1.1	Documenti di gara.....	3
1.2	Chiarimenti.....	4
1.3	Comunicazioni.....	4
2.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	5
3.	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA.....	5
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
5.	REQUISITI GENERALI.....	7
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
6.1	Requisiti di idoneità.....	7
6.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
6.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	7
6.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	8
7.	AVVALIMENTO.....	8
8.	SUBAPPALTO.....	9
9.	GARANZIA PROVVISORIA.....	9
10.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	12
11.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	14
12.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
12.1	Domanda di partecipazione.....	15
12.2	Documento di gara unico europeo.....	16
12.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	18
13.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	22
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	22
15.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	23
16.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	27
18.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	27
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	28
20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31

Deroga gara telematica

La Valle Umbra Servizi Spa ha aggiudicato la **PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA, LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.- CIG 74223637B5**, con determina prot. 10592 del 21/06/2018 alla BluCRM SRL e stipulato relativo contratto di appalto in data 02/10/2018 prot. n. 16353. L'art. 30.5 "Tempistica di consegna e installazione della fornitura" del Capitolato d'Oneri allegato al contratto, stabilisce che <<La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto.>>.

Il cambiamento del fornitore dei servizi gestionali informatici della Valle Umbra Servizi, implica la dismissione dei software forniti dal fornitore uscente ed il passaggio al nuovo con la relativa formazione del personale che lo dovrà utilizzare.

Nell'ambito del nuovo contratto, qualora il gestionale fosse risultato già a regime alla data del 18/10/2018 ossia alla data imposta dall'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per le gare telematiche, si sarebbe resa possibile la sua integrazione con un software "dedicato" alle gare telematiche, rientrando nella "Manutenzione Evolutiva (servizi su richiesta)". Allo stato attuale, posto quanto sopra, non essendo ancora possibile disporre del nuovo gestionale, si procede all'espletamento della gara in oggetto senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per la presentazione dell'offerta.

PREMESSE

Con Determinazione del Direttore Servizio a rete, nr. 11650 del 15 luglio 2019 è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di Pick-Up 4x4 con contestuale rottamazione di automezzi usati.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 123 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei contratti pubblici (in seguito: D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è la sede della VUS ubicata in Spoleto (PG) località S.Chiodo, Via Mattei snc. [NUTS: ITI21].

Al presente appalto si applicano le regole di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 come sostituito dall'art. 4 della Legge n. 37 del 03/05/2019 in vigore dal 26/05/2019 (Termini di pagamento – Clausole penali), pertanto eventuali difformità contenute nel Capitolato Speciale di Appalto rispetto al suddetto articolo, devono intendersi nulle e sostituite dalle norme di cui all'art. 113-bis.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è Romano Menechini.

1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**1.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato d'Oneri
- 3) DGUE
- 4) Dlgs 50 Modelli 1-2-3-4-5-6
- 5) Scheda di offerta tecnica pickup

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019>

1.2 CHIARIMENTI

È possibile chiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo E-mail info@valleumbraeservizi.it oppure alla PEC vusspa@pec.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'attenzione del RUP Romano Menechini.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC vusspa@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'appalto è la **fornitura di nr. 4 (quattro) pick-up 4x4, cabina estesa tutti della stessa marca, con contestuale rottamazione di nr. 4 automezzi usati** come meglio specificato nel Capitolato d'Oneri.

L'importo dell'appalto è pari pertanto ad **euro 110.000,00 (centodiecimila/00)** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi oneri di sicurezza di cui al comma 10 dell'art. 95 del Codice.

I costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell'art. 23 del Codice, sono pari ad euro 0,00 (zero).

L'appalto è finanziato con Fondi della Valle Umbra Servizi Spa.

3. SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA

La consegna o l'approntamento dei veicoli per il collaudo presso il Fornitore deve avvenire entro e non oltre il termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data della stipula del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Possesso idonea dichiarazione (referenza bancaria) di un Istituto di Credito in grado di attestare l'idoneità finanziaria dell'Impresa ai fini di assunzione dell'appalto in questione.

La comprova del requisito è fornita mediante la referenza bancaria stessa.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso della referenza bancaria **di cui al punto 6.2 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo** possesso della referenza bancaria **di cui al punto 6.2 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 2.200,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la banca INTESA SANPAOLO SPA – IBAN IT 27 E 03069 21705 100000003771 – beneficiario Valle Umbra Servizi S.p.a.;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83)
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:00 alle ore 14:10 e nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ anche dalle 15:00 alle 17:30 all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2019 esclusivamente all'indirizzo Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Antonio Busetti n. 38/40 – 06049 Spoleto (PG).**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente denominazione o ragione sociale, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura:

GARA n. 29 BS/2019 - PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI PICK-UP 4X4 CON CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI AUTOMEZZI USATI – CIG 8022759E27 Scadenza offerte: ore 12:00 del 15/10/2019 - Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e chiedere, altresì, documenti complementari o parte di essi quando ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- la Domanda di partecipazione alla gara (MOD 1) e le relative dichiarazioni integrative;
- Capitolato Tecnico sottoscritto;
- DGUE (del concorrente, dell'ausiliaria in caso di avvalimento, di tutti gli operatori economici che partecipano in qualsiasi forma associata), messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara in formato elettronico (su chiave USB o CD-ROM) come stabilito dalla circolare del MIT del 30 marzo 2018 si precisa che la scrivente Stazione Appaltante non è abilitata alle gare telematiche pertanto il DGUE dovrà essere in formato PDF, leggibile e firmato digitalmente.
- le dichiarazioni sostitutive e relative dichiarazioni integrative, in relazione alle diverse forme di partecipazione (MOD 2,3,4)
- PASSOE del concorrente, ed eventualmente dell'ausiliaria
- garanzia provvisoria
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- documento valido di riconoscimento ed eventuale procura speciale
- referenza bancaria

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche e relativa circolare del MIT del 18 luglio 2018, messo a disposizione su <http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ossia comunque compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**12.3.1 Dichiarazioni integrative (contenute nel Mod. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE)**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione "Società Trasparente" all'indirizzo <http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%202018.pdf> che formano dunque parte integrante e sostanziale del presente atto. Il rispetto di

quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.

5. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. attesta di essere informato, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.), sul trattamento dei dati personali raccolti.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 8, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

12.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

9. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
10. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

11. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
12. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla gara la Scheda di Offerta Tecnica allegata al presente Disciplinare.

L’Offerente dovrà compilare, in ogni parte, la Scheda di Offerta Tecnica e allegare alla medesima depliant illustrativi da cui si evincano le caratteristiche generali del veicolo offerto.

Il veicolo offerto dovrà avere le caratteristiche minime e i requisiti di conformità di cui al Capitolato d’Oneri.

In particolare, al fine della verifica dei dati dichiarati dal concorrente, verrà richiesto ai concorrenti primo e secondo graduato, di consegnare, alla VUS entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla relativa richiesta, copia conforme dell’Estratto dei dati tecnici di omologazione del veicolo offerto, ovvero copia conforme del Fascicolo di Omologazione Europea del veicolo offerto o altra documentazione equivalente, sempre con l’indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori richiesti relativi al consumo combinato e alle emissioni.

Si precisa che i dati riportati nella Scheda di Offerta Tecnica e nella documentazione fornita a comprova, in fase di verifica documentale, dovranno avere data uguale o antecedente alla data di presentazione dell’offerta da parte del concorrente.

VUS si riserva la facoltà di fissare un termine perentorio entro il quale il concorrente è tenuto a comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche in questione.

L’eventuale mancata presentazione della documentazione a comprova entro il termine perentorio fissato o la produzione, da parte del concorrente, di documentazione con data successiva a quella di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente medesimo, con conseguente scorrimento della graduatoria.

Nel caso in cui la documentazione prodotta presenti valori discordanti rispetto a quelli dichiarati nella Scheda di Offerta Tecnica, la Commissione procederà nel modo che segue:

- a) all’esclusione del concorrente, nel caso di discordanza che comporti l’assenza sul veicolo offerto dei requisiti minimi obbligatori, con conseguente scorrimento della graduatoria;
- b) alla detrazione del punteggio tecnico premiante assegnato dalla Commissione con eventuale scorrimento della graduatoria, nel caso in cui i valori comprovati risultino peggiorativi rispetto a quelli dichiarati in sede di offerta;
- c) alla conferma del punteggio tecnico premiante assegnato dalla Commissione, nel caso in cui i valori comprovati risultino uguali o migliorativi rispetto a quelli dichiarati in sede di offerta.

In caso di esito negativo della verifica e della conseguente esclusione del concorrente dalla procedura, resta fermo in capo a VUS il diritto di escutere la cauzione provvisoria.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d’Oneri, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, l’offerta economica, **a pena di esclusione**, predisposta secondo i modelli 5-6 allegati al presente Disciplinare di Gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi **a pena di esclusione**: il ribasso percentuale offerto, sull’importo posto a base di gara.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 12.1.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	20
Offerta economica	80
TOTALE	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{\text{totale}} = PT + PE$$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri del PT, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La VUS procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Estensione della garanzia contrattuale	4
2	Equipaggiamenti aggiuntivi	6
3	Costo energetico di esercizio dei veicoli offerti	5
4	Costo ambientale di esercizio dei veicoli offerti	5
	Totale	20

Si riportano di seguito, con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il punteggio massimo attribuibile e le modalità che verranno utilizzate ai fini della attribuzione di detto sub-punteggio.

Criterio 1 : il punteggio attribuito alla “**Estensione della Garanzia Contrattuale = PT₁**” espressa in termini di durata e/o chilometraggio aggiuntivo eventualmente offerti rispetto al minimo contrattuale obbligatorio di 2 anni e chilometraggio illimitato. Il Punteggio sarà attribuito in ragione della seguente tabella:

Minimo contrattuale	Caratteristica migliorativa					
2 anni	3 anni	3 anni	4 anni	4 anni	5 anni	5 anni
Illimitato	100.000 km	illimitato	150.000 km	illimitato	150.000 km	illimitato
punti	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,0

Criterio 2 : il punteggio attribuito agli “**Equipaggiamenti Aggiuntivi = PT₂**” eventualmente offerti rispetto agli equipaggiamenti minimi richiesti all’art. 17 del Capitolato d’Oneri, come indicato nelle tabella sottostante:

Equipaggiamenti aggiuntivi	
Climatizzatore automatico bi-zona	0,20
Airbag laterale	0,80
Airbag Testa o Window bag	0,80
Cruise control	0,20
Marce ridotte	0,60
Start&stop	0,20
Marce ridotte	0,60
Controllo elettronico della discesa	0,60
Navigatore	2,00

Criterio 3 : il punteggio attribuito al “**Costo energetico di esercizio dei veicoli offerti = PT₃**” sarà valutato con un punteggio massimo pari a 5 punti tecnici, premiando i veicoli con un ridotto consumo di carburante su ciclo combinato (l/100 km).

I dettagli della modalità di assegnazione del punteggio tecnico del criterio 3 sono descritti di seguito:

$$PT_3 = 5 \times \frac{C_{\max} - C_{\text{offerto}}}{C_{\max} - C_{\min}}$$

dove:

- PT₃ è il punteggio tecnico attribuito al costo energetico di esercizio del veicolo offerto;
- C max è la soglia massima del costo energetico di esercizio pari ad 6,6 l/km in corrispondenza e al di sopra della quale verrà attribuito un punteggio parziale PT pari a zero;
- C min è la soglia minima del costo energetico di esercizio pari ad 8,5 l/km, in corrispondenza e al di sotto della quale verrà attribuito il massimo punteggio pari a 5;

- C offerto è il costo energetico di esercizio del veicolo offerto dal concorrente.

Criterio 4: il punteggio attribuito al **“Costo ambientale di esercizio dei veicoli offerti = PT₄”** sarà valutato con un punteggio massimo pari a 5 punti tecnici, premiando i veicoli con bassa emissione (g/km o kg/km) di:

- CO₂
- NO_x
- Particolato

I dettagli della modalità di assegnazione del punteggio tecnico del criterio 4 sono descritti di seguito:

$$PT_4 = 5 \times \frac{E_{\max} - E_{\text{offerto}}}{E_{\max} - E_{\min}}$$

dove:

- PT₄ è il punteggio tecnico attribuito al costo ambientale di esercizio del veicolo offerto;
- E max è la soglia massima del costo ambientale di esercizio pari a € 2.621,75 in corrispondenza e al di sopra della quale verrà attribuito un punteggio parziale PT₄ pari a zero e così determinata;

$$E_{\max} = 250.0000 \times 0,225 \text{ (kg/km)} \times 0,04 \text{ (€/kg)} + 250.0000 \times 0,080 \text{ (g/km)} \times 0,0088 \text{ (€/g)} + 250.0000 \times 0,0045 \text{ (g/km)} \times 0,174 \text{ (€/g)} = € 2.621,75$$

- E min è la soglia minima del costo ambientale di esercizio pari a € 765,50, in corrispondenza e al di sopra della quale verrà attribuito il massimo punteggio pari a 5 e così determinata:

$$E_{\min} = 250.0000 \text{ (km)} \times 0,070 \text{ (kg/km)} \times 0,04 \text{ (€/kg)} + 250.0000 \times 0,010 \text{ (g/km)} \times 0,0088 \text{ (€/g)} + 250.0000 \times 0,001 \text{ (g/km)} \times 0,174 \text{ (€/g)} = € 765,50$$

- E offerto è il costo ambientale di esercizio del veicolo offerto dal concorrente

Il costo ambientale di esercizio del veicolo offerto (E offerto) saranno calcolati come segue:

$$E_{\text{offerto}} = 250.000 \times eCO_2 \text{ offerto (kg/km)} \times 0,04 \text{ (€/kg)} + 250.000 \times eNO_x \text{ offerto (g/km)} \times 0,0088 \text{ (€/g)} + 250.000 \times ePart \text{ offerto (g/km)} \times 0,174 \text{ (€/g)}$$

dove:

- 250.000 è il chilometraggio del veicolo su strada;
- eCO₂ offerto = emissioni di CO₂ del veicolo offerto espresse in kg/km;
- 0,04 €/kg = costo unitario delle emissioni di CO₂;
- eNO_x offerto = emissioni ossido di azoto del veicolo offerto espresse in g/km;
- 0,0088 €/g = costo unitario delle emissioni ossido di azoto;
- ePart offerto = emissioni di particolato del veicolo offerto espresse in g/km;
- 0,174 €/g. = costo unitario delle emissioni di particolato

Il punteggio così ottenuto sarà troncato alla terza cifra decimale (es. PT₄: 3,2346 punteggio attribuito 3,234).

Si consideri che:

- qualora uno o più elementi relativi al calcolo del costo ambientale di esercizio del veicolo offerto (eCO₂ offerto, eNO_x offerto, ePart offerto) non vengano dichiarati, ai fini del calcolo di E offerto verranno attribuite le relative soglie massime;
- per E offerto ≥ E max verranno attribuiti zero punti (PT₄ = 0); – per E min < E offerto < E max , ai fini del calcolo di PT₄, verrà applicata la formula sopra riportata;
- per E offerto ≤ E min verrà attribuito il punteggio massimo pari a PT₄ = 5

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento al criterio del “Punteggio economico”, il relativo punteggio sarà attribuito, secondo la seguente formula:

$$PE = 80 \times Ra/Rmax$$

dove:

Punteggio Economico = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax=ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/10/19, alle ore 09:00 presso la sede di Foligno Viale IV Novembre 20 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) apertura della Busta B e verifica formale della presenza dei documenti ivi prodotti, senza entrare nel merito della documentazione;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto opportuno, ausilio al RUP per la valutazione della congruità delle offerte.

La Commissione giudicatrice verrà nominata tra dipendenti della Stazione Appaltante con specifiche competenze relative all'oggetto della gara.

18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 190.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli uffici della stazione appaltante procedono quindi alla verifica dei requisiti, generali e speciali, di qualificazione nei riguardi del concorrente risultato primo nella graduatoria di gara, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La proposta di aggiudicazione ha dunque carattere provvisorio in quanto è subordinata:

- a) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ove prescritta, per il tramite della BDNA o per il tramite dell'iscrizione nella "White List";
- b) all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC-online);
- c) alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione;
- d) all'approvazione del/dei verbale/i di gara e della proposta di aggiudicazione, da parte del competente organo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; una volta disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'invio delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e della verifica della congruità dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, alla segnalazione nei riguardi dell'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi la gara al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche di legge nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011, mediante applicazione della clausola di risoluzione automatica del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante una scrittura privata con apposizione di firme digitali.

Dopo l'apposizione dell'ultima firma digitale, il contratto completo degli allegati e dei documenti che formano parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se non materialmente allegati, verrà repertoriato e fascicolato presso l'archivio informatico "Archiflow" della stazione appaltante.

La data indicata nella fascicolazione rappresenterà la data di stipula della scrittura privata dalla quale decorreranno gli effetti dell'atto stesso, fatta salva l'esecuzione anticipata del contratto ove ordinata.

Previa verifica della validità delle firme digitali, gli estremi del repertorio e della fascicolazione (data e numero di protocollo) verranno comunicati con PEC all'appaltatore.

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore il quale, per lo scopo, prima della sottoscrizione del contratto sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo nella misura che verrà indicata dalla VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a.

L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i., calcolata sul contratto, sarà pari a € 16,00 (sedici) per ogni foglio uso bollo o ogni 100 righe.

Il contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86, comportando così il pagamento delle spese di registrazione da parte dell'appaltatore solo qualora si proceda alla registrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d'Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente il Foro di Spoleto, rimanendo espressamente esclusa la devoluzione di eventuali controversie tra le parti a collegi arbitrali.

Per le controversie di carattere amministrative è competente il TAR Umbria.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ALLEGATI:

- DGUE
- MOD 1, 2, 3, 4, 5, 6
- CAPITOLATO
- Scheda di offerta tecnica pickup

Il Direttore Area
AA.GG. - Istituzionali – Appalti - Legale e Comunicazione
Avv. Claudia Valentini
F.TO